

**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
2024-2026**

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente Piano è il risultato di una revisione e dell'aggiornamento del precedente PTPCT 2020-2023, il quale era stato redatto in conformità al PNA di Anac, principalmente finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, oltre che a continuare la sensibilizzazione verso la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative.

ANAC ha sottolineato la necessità di un rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi.

Si riconferma l'apparato legislativo vigente nel momento della redazione del precedente PTPCT, che prevedeva il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede, inoltre, un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il COA di Lanciano in quanto ordine professionale con meno di 50 dipendenti continua ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza così come specificato nella Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e) anche in considerazione della delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali, delibera richiamata dal PNA 2022 al paragrafo 2.2 e al paragrafo 10.

Il quadro normativo viene integrato con il disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, in base ai quali sono stati emanati il DPR del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e il DM del 30 giugno 2022 n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che hanno definito la disciplina del PIAO.

Inoltre, il PNA 2022, adottato da ANAC in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Nella stesura del piano per il triennio 2024-2026 il RPCT si è dunque soprattutto concentrato sulla prima parte del PNA2022, dedicata principalmente alla pianificazione

delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, precisando, comunque, che l'ente soggetto del presente piano **non** è in ogni caso coinvolto in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e pertanto ha nel 2023 proseguito la sua attività nei processi tradizionali descritti nei precedenti piani. Non si è pertanto rilevato un aumento del rischio corruttivo ma si è comunque proseguito nell'attività di monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi tentando il più possibile di rispettare i suggerimenti di Anac che consiglia di focalizzarsi su poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati con attività di monitoraggio che Anac ha proposto con soluzioni specifiche per enti da 1 a 15 dipendenti, come si evince dalla tabella 7 del paragrafo 10.02.1 del PNA 2022.

Le attività qui riprese integralmente rispetto dalla precedente stesura del PTPCT sono inerenti ai seguenti aspetti:

- a) aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi;
- b) verifica e valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) verifica di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) monitoraggio del rispetto delle misure di contrasto e le verifiche periodiche;
- e) elaborazione della revisione annuale del Piano.

Stante queste premesse, il RPCT ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Sommario

1. SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026	6
Premessa introduttiva	6
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	7
1.2. Scopo e funzioni del PTPCT	8
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	9
1.4. Destinatari del Piano	10
1.4.1. Organi di indirizzo.....	10
1.4.2. Personale dipendente	10
1.4.3. Componenti commissioni.....	11
1.4.4. Soggetti esterni	11
1.5. Obbligatorietà	11
2. Quadro Normativo	12
3. Elenco dei reati.....	16
4. La metodologia seguita	19
4.1. Analisi del contesto esterno.....	19
4.2. Analisi del contesto interno	20
4.3. I servizi al cittadino messi a disposizione dall’Ordine e dai suoi Iscritti.....	20
4.3.1. Il Patrocinio a Spese dello Stato (DPR 115/2002)	21
4.3.2. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento	21
4.3.3. Organismo di Mediazione	21
4.4. La Formazione Continua.....	21
5. Analisi dei rischi.....	21
5.1. Pianificazione e previsione.....	24
5.2. Le misure specifiche	26
6. La normativa antiriciclaggio	29
7. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)	30
8. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31
9. Monitoraggio.....	32
10. Le misure di carattere generale	32
10.1. Le misure di trasparenza	33
10.2. Il codice di comportamento	33
11. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE “– “PATTI DI INTEGRITA”	36
11.1. Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING.....	36
11.2. Divieti post-employment (PANTOUFLAGE).....	38
11.3. I Patti di integrità.....	38

11.4.	La formazione e la comunicazione	38
12.	Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi	39
13.	Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione	46
14.	SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2024-2026	48
	Premessa introduttiva.....	48
15.	Fonti normative.....	50
16.	Contenuti.....	51
17.	Procedimento di elaborazione e adozione del programma.....	53
17.1.	Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance	
	53	
17.2.	Categorie di dati e informazioni da pubblicare.....	53
18.	Iniziative di comunicazione del programma triennale.....	55
18.1.	Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa	55
18.2.	Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni	55
19.	Accesso Civico e accesso generalizzato.....	55
20.	Attestazione	57

1. SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026

Premessa introduttiva

L'Ordine

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine), ferme restando le precisazioni anticipate nella Premessa metodologica, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

L'Ordine garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere sin dal 2020, attraverso il presente documento individua per il triennio 2024 - 2026, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modi e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Rammentiamo anche ora che il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo **gratuito**, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito, dal giugno 2018 in modalità telematica per tramite dell'avvocato abilitato dal cittadino prescelto, ed un sommario esame della fondatezza della domanda. Quanto ai compiti istituzionali come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione, anche in modalità telematica, corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed **in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche** ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano, così come anche fu chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, *in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si è, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la tradizionale **rotazione** degli incarichi per il personale dipendente perché, in considerazione delle ridotte dimensioni degli enti e per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che tale vincolo oggettivo connesso all'assetto organizzativo dell'amministrazione, non rendesse possibile l'applicazione della misura nel senso tradizionale. Costante è però l'attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali.

I Soggetti

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Consiglio dell'Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT attraverso un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema e successiva approvazione di un PTPCT definitivo);
- I Dipendenti dell'Ordine impegnati in tutte le attività e nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;
- Il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nell'allegato 2 alla Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 e nella parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n.1064 del 13 Novembre 2019.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale nell'area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia

- di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
 3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
 4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

1.2. Scopo e funzioni del PTPCT

L'Ordine di Lanciano anche per il triennio 2024-2026, intende proseguire a rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- revisionare e migliorare la regolamentazione interna;
- individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine di Lanciano;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui al Decreto legislativo n. 24/2023;
- garantire l'accesso civico e l'accesso generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014)

Il PNA 2022 ha inoltre sensibilizzato gli enti a riflettere sugli obiettivi strategici del Piano ed in particolare RPCT si è focalizzato sui seguenti ritenendoli i maggiormente inerenti alla peculiarità organizzativa dell'ente:

- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
- digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico
- costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del piano
- integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni
- miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Piano integrato è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una **parte generale**, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2) Una **parte speciale**, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nei PNA via via aggiornati sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPCT:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni e del Comitato per la Pari Opportunità;
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.4.1. Organi di indirizzo

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano è composto da 9 membri. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<https://www.ordineavvocatilanciano.it/composizione-del-consiglio/>

1.4.2. Personale dipendente

L'Ordine al 31/12/2023 dispone di n. 1 dipendente.

In generale i dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengano a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPCT. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di

dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Per i dati degli uffici dell'Ordine si rinvia al seguente link:

<https://www.ordineavvocatilanciano.it/amministrazione-trasparente/>

1.4.3. Componenti commissioni

L'Ordine ha istituito alcune Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:
<https://www.ordineavvocatilanciano.it/composizione-commissioni/>

Il RPCT si è occupato e si occuperà di monitorare che anche tutti gli adempimenti formali previsti vengano svolti.

1.4.4. Soggetti esterni

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza.

1.5. Obbligatorietà

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. Quadro Normativo

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- Legge 25 aprile 1938, n 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché’ della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n 148”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA”), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio;

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* (“decreto Madia”), correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le “Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati” nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.lgs. n. 101/2018;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
- La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di Comportamento;

- La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;
- La delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"* - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante *"Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense"*;
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*.
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;

- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- D.lgs. 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
- Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 "Regolamento Tenuta albi";
- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
- Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, *"Nuove disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi"*;
- **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90, "Nuova normativa antiriciclaggio", attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)**
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
- Legge 27/12/2019 n. 160 che all'art. 1, comma 163 è intervenuto modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
- Legge 10/08/2023 n. 112 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art. 2bis, co. 2 del D.lgs. n.33/2013.

Il PTPCT 2024 - 2026 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri. Gli allegati menzionati sono:

- Allegato A_PTPCT 2024-2026 criteri determinazione fattore di rischio

3. Elenco dei reati

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Il PNA 2019 attua una specifica riflessione in tema di reati e corruzione; esso precisa che la legge 6/11/2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Si ritiene qui utile come premessa, precisare meglio la nozione di "CORRUZIONE" e di "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici in senso lato, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nel corso dell'analisi dei rischi del presente piano, si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. (art. 326)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "*La rotazione straordinaria*"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente **in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.**

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopracitate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure preventive, individuate secondo il metodo della determinazione, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio

spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva. Esse, pertanto, si sostanziano sia di misure di carattere organizzativo, oggettivo, sia di misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo **oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) sono atte a preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "*prevenzione della corruzione*", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. In essa per la prima volta in modo organico si introducono e si mettono a sistema misure preventive.

In particolare l'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui si fa un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di carattere **soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con **la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con **la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per quel che concerne la trasparenza, ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, si precisa che la compatibilità va esaminata in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Specificatamente nella delibera n. 1310 trova spazio la precisazione che gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre nella delibera n. 1314 si specifica che sono sottoposti alla normativa:

- le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/20138.

Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche a:

- le società a partecipazione pubblica;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/20139.

4. La metodologia seguita

4.1. Analisi del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione e costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione in considerazione delle specificità dell’ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano sul territorio presso il quale essa è localizzata.

L’analisi del **contesto esterno** restituisce all’amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione o ente opera.

L’accuratezza della stessa, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell’esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all'amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei contenuti delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e da ultimo dei dati contenuti nella "Raccolta dei dati sull'attività del Ministero dell'Interno dall'anno 2015 al 2022 pubblicata il 15/08/2023, disponibile alla pagina web: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-08/dossier_viminale_ferragosto_2023.pdf

4.2. Analisi del contesto interno

Elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019 e successivi interventi). Questa analisi, attraverso la quale l'amministrazione comprende meglio le proprie caratteristiche e l'ambiente in cui è inserita, è presupposto fondamentale delle attività di pianificazione.

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati di Lanciano, per la sua natura e le sue dimensioni, offre numerosi servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini.

Relativamente al 2023 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano ha continuato a svolgere una funzione informativa, facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali.

4.3. I servizi al cittadino messi a disposizione dall'Ordine e dai suoi Iscritti

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini: Lanciano si è sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che parte dai territori e dai professionisti.

La capacità di interazione con i cittadini ha fatto sì che l'Ordine di Lanciano si sia evoluto nel corso degli anni partendo dalle dinamiche sociali, politiche ed economiche per aderire al bisogno quotidiano di giustizia delle persone.

4.3.1. Il Patrocinio a Spese dello Stato (DPR 115/2002)

Il settore del **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** continua nella gestione telematica godendo della semplificazione e velocizzazione della transizione al digitale.

I relatori possono visionare le istanze direttamente dal proprio ufficio monitorando i procedimenti loro assegnati e potendone consultare lo stato di avanzamento anche in merito alla ricezione da parte della segreteria di eventuali integrazioni richieste e pervenute.

4.3.2. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Nel 2018 è stato costituito, presso l'Ordine Avvocati di Lanciano, un **Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento** ai sensi della Legge n. 3/2012 ed il D.M. n. 202/2014.

4.3.3. Organismo di Mediazione


Nel 2018 è stato costituito, presso l'Ordine Avvocati di Lanciano, un **Organismo di mediazione** ed accreditato al n. 1078 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia.

4.4. La Formazione Continua

L'ambito della **Formazione Continua** nel 2023 ha previsto una proposta formativa in modalità MISTA, sia in presenza in aula che telematica in webinar (Fad= Formazione a Distanza), pur registrando una prelevante gradimento per la modalità webinar.

5. Analisi dei rischi

Riprendendo la precedente redazione del Piano e facendo propri gli approcci utilizzati apportando gli eventuali necessari aggiornamenti, la Parte centrale del Piano è costituita dall'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla **valutazione** sotto il profilo del **valore di rischio** e **l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione**.



Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. In particolare è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPCT ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Il RPCT ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell'Ordine

maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di aggiornamento del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla "gestione del rischio", cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Il punto di partenza è stata l'attività svolta per gli anni 2020/2022, con una integrale rilettura della mappatura di tutti i processi e delle attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa.

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPCT.

5.1. Pianificazione e previsione

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere **generale** o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull'intero ente e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure **specifiche** che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, un'attenzione sempre più precisa sull'organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 11, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano. Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due macro-aree:

- **area giuridica**: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- **area gestionale**: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- i **processi istituzionali**, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- i **processi di supporto**, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
<p style="text-align: center;">AREA GIURIDICA</p> <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed 	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione

<p>ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.</p> <p>6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.</p> <p>7. Servizi al Cittadino</p>	<p>Attività in materia di conciliazione</p>
<p>AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ Area acquisizione e progressione del personale</p> <p>1. Reclutamento.</p> <p>2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna</p> <p>3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti</p>	<p>Gestione del personale e consulenti</p> <hr/> <p>Affidamenti di lavori beni e servizi</p>

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.

Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

5.2. Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- a. formazione professionale continua;
- b. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- c. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

L'RPCT ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:

a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si specifica qui la gestione dell'Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

<u>Misure ADOTTATE:</u>	<u>ATTORI COINVOLTI</u>
<ul style="list-style-type: none">• controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;	Segreteria– Consiglio - Commissione
<ul style="list-style-type: none">• introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE	Segreteria - Commissione

• rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio;	Commissione
• controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione	Commissione

b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c

Nonostante l'abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure:

- verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n.241/90, che disciplini la previsione di:
 - a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni.
- introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell'Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

c.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Gli eventi rischiosi possono dunque attenersi principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
- sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

6. La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che "(...) *gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi*".

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti. Circolare n. 12-C-2017 04/12/2023:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%93/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc>

7. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi

gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di **adeguatezza, pertinenza e limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di **esattezza e aggiornamento** dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare **esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza** dei dati pubblicati.

8. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT da presentare al Consiglio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diversa specifica prescrizione da parte di ANAC.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT potrà, inoltre,

proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

9. Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla **verifica dell'efficacia** dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Il PNA 2022 richiama nuovamente le amministrazioni e gli enti a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato invitando a configurare un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione. Il monitoraggio va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

Il monitoraggio viene condotto dal RPCT secondo le indicazioni del PNA 2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti con una periodicità dei monitoraggi annuale, ed avviene, ove possibile, mediante supporti informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. In particolar modo ci si è sforzati di impostare nei vari processi un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale, salvo diversa specifica previsione di ANAC. Per la corrente annualità l'Anac ha previsto la pubblicazione entro il 31/01/2024, come da comunicazione del Presidente di ANAC dell'08/11/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-rpct-anac-differisce-al-31-gennaio-2024-il-termine-per-la-pubblicazione>).

10. Le misure di carattere generale

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

10.1. Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT dal momento che in tale figura convergono il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

10.2. Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare

le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 pubblicata il 22 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**.

Con esse, "l'Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici – in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice".

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all'esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell'interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013) nel ruolo di dipendenti pubblici.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

L'ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha dunque condotto sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del D.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione delle nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le nuove le nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche, l'Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specifichino i doveri minimi posti dal DPR 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura - alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

11. "WHISTLEBLOWING" – "PANTOUFLAGE" – "PATTI DI INTEGRITÀ"

11.1. Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING

Il c.d. "*whistleblowing*" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico e per coloro che rientrano nelle ipotesi contemplate dalla normativa di denunciare qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione nonché qualsiasi condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza. La normativa di riferimento è il nuovo D.lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Le segnalazioni avvengono attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, telefonicamente, per email/PEC, per posta o depositando una dichiarazione presso gli uffici oppure tramite canali appositamente predisposti che consentano di mantenere l'anonimato.

Rimane ferma la previsione dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 che norma una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del d.lgs. 24/2023, ai sensi della delibera nr. 301 del 12/07/2023, è in vigore a seguito della pubblicazione in G.U. del 12/07/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>).

Le quattro tipologie di procedimento individuati nei vari capi sono:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne (CAPO II);
2. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (CAPO III);
3. il procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna (CAPO IV);
4. il procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza (CAPO V);

5. il procedimento sanzionatorio semplificato (CAPO VI);
6. il procedimento sanzionatorio per la mancata gestione della segnalazione di illeciti (CAPO VII);
7. il procedimento sanzionatorio semplificato per l'accertamento della fattispecie di cui all'art. 21, co.1, lett. c del D.lgs. 24/2003 (CAPO VIII);

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da codesto Ordine, è conforme alle previsioni normative citate.

Anche nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Il D.lgs. 24/2023 norma quanto precedentemente previsto dalla L. 179/2017 in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato nonché in tema di segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'ANAC;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La nuova normativa, di cui al D.lgs 24/2023, all'art.12, prevede l'obbligo di riservatezza e nello specifico che l'identità del segnalante non può essere rivelata se non nei modi e nei

casi previsti dalla legge.

Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, già il PNA 2019 prevedeva che fossero accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

11.2. Divieti post-employment (PANTOUFLAGE)

La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2022:

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC sia sul PNA 2019 che 2022.

11.3. I Patti di integrità

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

11.4. La formazione e la comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte

di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

12. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 5.1, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

Verranno analizzati nel dettaglio i seguenti processi:

- A) Pareri sulla Normativa
- B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato
 - B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati
 - B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- C) Attività consultiva qualificata
- D) Attività in materia di formazione
- E) Attività in materia di reclutamento del personale
- F) Attività in materia di conferimento degli incarichi
- G) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

PROCESSI AREA GIURIDICA								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività consultiva	A) Pareri sulla normative	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE GRADO DI	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell'Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Rotazione dei responsabili	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio
							Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività deliberante	<p>B) Provvedimenti amministrativi di iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato</p> <p>B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati</p> <p>B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato</p>	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p> <p>B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO : MEDIO</p> <p>B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	<p>Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario</p> <p>Standardizzazione del processo</p>	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio
							<p>B) Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande. Da gennaio 2022 attraverso Sfera</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli.</p> <p>Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.</p> <p>B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda</p> <p>B2) Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio; deposito in via telematica delle pratiche di GP</p>	<p>B) Consiglio</p> <p>B1) Consigliere Segretario-Consiglio</p> <p>B2) Consigliere di turno relatore dell'istanza, Consiglio, Segretario</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
C) Attività consultiva qualificata	Liquidazione Parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	<p>Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore;</p> <p>Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore;</p> <p>contraddittorio con il privato laddove richiesto.</p>	<p>Eliminazione del controllo monocratico.</p> <p>La conversione del Protocollo per la liquidazione parcelle in Regolamento è avvenuta come previsto nel piano 2019-2021</p> <p>Il RPCT ha provveduto nel corso del 2021 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento e a verificare le tempistiche di svolgimento del processo. Dal 2022 attivata modalità di deposito stanze di Liquidazione parcelle in via telematica attraverso Sfera. Monitoraggio andamento in 2024</p>	<p>Consiglio-Commissione liquidazione parcelle</p> <p>Consiglio Commissione liquidazione parcelle</p>
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
D) Attività in materia di formazione	Accreditamento corsi e convegni	<ul style="list-style-type: none"> esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione; esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali; organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali; 	Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società.	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Possibili eventi rischiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; 	<p>Assegnazione della pratica alla Commissione, previa istruttoria del personale dipendente;</p> <p>Sistema di controllo Commissione formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dell'evento; rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. 	<p>Consiglio</p> <p>Commissione Formazione</p>

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
E) Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONCORSUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI. PREDETERMINAZIONE DI PERCORSI AGEVOLATI PER IL PARTECIPANTE AL CONCORSO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI IMPARZIALITA'. GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Requisiti di partecipazione predeterminati.	Consiglio
				Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di				

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
F) Attività in materia di conferimento incarichi	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	<p>CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO</p>	<p>Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati</p> <p>Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali.</p> <p>Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante.</p> <p>Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto.</p>	Assegnazione in sede Consiliare	<p>Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all'organo collegiale</p> <p>Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare.</p> <p>Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto.</p> <p>Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi.</p> <p>Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.</p>	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)
G) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti	Individuazione dell'incaricato		Iscritti	<p>ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO</p>		Assegnazione in sede Consiliare	<p>Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare.</p>	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)

13. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo (vedasi allegato A).

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione

ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore di rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, si analizza l'allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa 2024-2026 con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera, inoltre, parte integrante del presente Piano lo "SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2024" che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2024.

14. SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2024-2026

Premessa introduttiva

La trasparenza è il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti in quanto compatibili.

Si segnala che Anac ha approvato la delibera, n. 777, del 24 novembre 2021, che prevede l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013. Particolarmente beneficiati dal provvedimento gli Ordini e i collegi professionali territoriali (<https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti?redirect=%2Fprimo-piano>).

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

Tra le misure immediatamente operative vi è l'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche.

L'intento di Anac è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell'ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.

Infine Anac è intervenuta anche con semplificazioni nell'elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati

dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (raggiungibile al seguente link: <https://www.ordineavvocatilanciano.it/amministrazione-trasparente/>).

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2024-2026, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di **accessibilità totale** come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, delibera 777/2021), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

I due istituti che rappresentano la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012 sono:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;
- l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e dei documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza e l'integrità, ad opera del D.lgs. n. 97/2016, è parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Si segnala che l'art. 1, comma 163 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è intervenuto, modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico ed agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, all'art. 46 (che disciplina la responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico) viene sostituito il c. 1, con l'introduzione dell'aggettivo “negativa”, per qualificare la valutazione della responsabilità dirigenziale derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e dal rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, cui applicare la sanzione di cui al successivo art. 47, comma 1-bis (anch'esso introdotto con la novella).

Le modifiche all'art. 47 che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici incidono, invece, sul regime sanzionatorio a carico dei responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 4-bis, comma 2, e 14, comma 1-ter del Dlgs. 33/2013 concernenti, rispettivamente, i dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelli degli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

In pratica, il legislatore differenzia la sanzione amministrativa a carico del responsabile della mancata comunicazione e di quello della mancata pubblicazione di tali dati sul sito "Amministrazione trasparente" (che nel testo vigente è equiparata da 500 a 10.000 euro), lasciandola invariata per la prima violazione e prevedendo, quale novità, per la seconda (quindi per la mancata pubblicazione dei dati) la sanzione amministrativa della decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità di risultato o una decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza con previsione di pubblicazione del procedimento sanzionatorio sul sito web dell'amministrazione interessata dalla violazione.

La stessa previsione di decurtazione dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta all'art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013, in riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, laddove la novella sostituisce alla formulazione vigente che prevede per la violazione dei suddetti obblighi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione e degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Il legislatore ha, poi, inciso anche sul comma 3 dell'art. 47, estendendo la competenza sanzionatoria dell'Anac a tutte le sanzioni previste dallo stesso articolo (a fronte della formulazione previgente che ne prevedeva invece la competenza solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica).

15. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

È stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l’Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Si approfondirà il tema al paragrafo 6.3 dedicato all’Accesso civico e Accesso generalizzato.

16. Contenuti

Per la redazione di questa sezione dedicata alla trasparenza valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione della sezione dedicata all’anticorruzione e pertanto si riconferma che le due sezioni, come previsione normativa, confluiscono in un unico piano. Si recepiscono le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e nel precedente paragrafo 2.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, si accenna qui che il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 30/12/2019, n.162 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull’applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D.lgs. 33/2013 (“le pubbliche amministrazioni”). Si ricorda che i dati di cui all’art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali,

non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018, del 17 gennaio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida “non vincolanti”», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...».

In generale il concetto di **trasparenza** amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso grazie al coinvolgimento dei dipendenti alla sempre più completa implementazione dell'area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell'apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente (<https://www.ordineavvocatilanciano.it/amministrazione-trasparente/>).

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link*, un *bottone dedicato*, sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.lgs. n. 33/2013).

17. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

17.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2024 – 2026 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni dell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”.** Si tratta di dati scelti dall’Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall’Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell’Ente.
- 2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.** Come già accennato, si è previsto di inserire negli obiettivi di miglioramento del 2024 la progettazione di una sorta di mappatura delle informazioni da pubblicare con relativa indicazione della tempistica e del referente incaricato.
- 3. Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.** Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l’ANAC suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

17.2. Categorie di dati e informazioni da pubblicare

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l’Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione”.

Nella tabella sono indicati i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati. La

pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPCT	RPCT	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria	entro 5 giorni dall'approvazione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere – Ufficio Amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazione

Pagamenti compensi dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

18. Iniziative di comunicazione del programma triennale

18.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i relativi contenuti ai componenti della struttura operativa evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

18.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato, la sezione della trasparenza è integrata nel Piano dell'anticorruzione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

19. Accesso Civico e accesso generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.lgs. n. 97/2016, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

- l'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “ACCESSO GENERALIZZATO”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.

L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

(d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5 -bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di "accesso civico" e "accesso generalizzato" pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

20. Attestazione

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la

Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano in data 28/09/2023 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma che lo ha visionato in bozza in data ed approvato in via definitiva in data

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ✓ Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ✓ Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Lanciano, _____

Firma del Responsabile
Dr Sergio Acconcia